

Sentenza della Corte costituzionale n. 232/2019.

Materia: Ordinamento civile; ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale.

Parametri invocati: articolo 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 6, comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020).

Esito: inammissibilità.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), con cui il legislatore regionale, al fine di omogeneizzare i trattamenti retributivi dei dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale, ha disposto l'incremento di euro 1.000.000, a decorrere dall'anno 2018, delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa nel triennio 2016-2018, senza distinguere tra trattamenti di natura fondamentale e accessoria.

La questione concerne i rapporti tra la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e la competenza legislativa primaria riconosciuta alla Regione Sardegna, in forza dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del suo Statuto di autonomia in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale. Secondo lo Stato, infatti, mancando, nell'articolo 6, comma 6, della l.r. 40/2018, la precisazione in ordine alla destinazione delle somme alla componente fissa o accessoria della retribuzione, sarebbe possibile un incremento del trattamento accessorio di questo personale, senza il rispetto dei limiti posti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che impone il contenimento del salario accessorio nei limiti di quello goduto nell'anno 2016. In ogni caso, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata si porrebbe in violazione del principio di riserva di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, previsto dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

La questione è stata ritenuta inammissibile, in quanto non adeguatamente motivata.

Secondo la Corte, infatti, la difesa erariale non ha spiegato, al fine di fondare la tesi dell'invasione della competenza statale, in che modo la norma regionale abbia inteso sostituirsi alla negoziazione delle parti, da considerare quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto, regolando direttamente un aspetto della retribuzione (trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale pubblico) riservato, dal legislatore regionale, al contratto collettivo ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 45 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La Corte osserva come il ricorrente abbia, d'altra parte, ritenuto violata la competenza statale non perché ci sia stata detta sostituzione, ma perché l'incremento delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva previsto dalla l.r. 40/2018 potrebbe in via ipotetica determinare, in sede di successiva negoziazione contrattuale, il superamento del limite previsto, per il salario accessorio, dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. I parametri evocati, secondo la Corte, sono pertanto incerti e inidonei ad argomentare la presunta incidenza sull'ordinamento civile di una normativa regionale che, peraltro, è in piena evoluzione, come dimostra la successiva e pressoché contemporanea legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS), che ha inserito a tutti gli effetti il personale di FoReSTAS nel comparto del personale regionale.